

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-605 del 10/02/2020
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. Ditta SOCIETA' AGRICOLA PASCOLONE S.r.l. con sede legale nel Comune di Vicenza (VI), Via Contra' Porti n. 21 ed impianto nel Comune di Ferrara (FE), Via Pascolone snc. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attivita' di coltivazione cerealicola e produzione di energia elettrica con digestione anaerobica di biomasse vegetali.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-615 del 10/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno dieci FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 31264/2019/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. Ditta **SOCIETA' AGRICOLA PASCOLONE S.r.l.** con sede legale nel Comune di Vicenza (VI), Via Contrà Porti n. 21 ed impianto nel Comune di Ferrara (FE), Via Pascolone snc. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività di coltivazione cerealicola e produzione di energia elettrica con digestione anaerobica di biomasse vegetali.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda in data 30.08.2019, trasmessa dal SUAP del Comune di Ferrara il 25.10.2019 e assunta al P.G. di Arpae il 28.10.2019 con il n. PG/2019/166063, presentata allo stesso SUAP - Protocollo istanza SUAP n. 116837 in data 22.09.2019, dalla Ditta **SOCIETA' AGRICOLA PASCOLONE S.r.l.**, nella persona di Cara Parid, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Vicenza (VI), Via Contrà Porti n. 21 e stabilimento nel Comune di Ferrara (FE), Via Pascolone snc, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;

CONSIDERATO che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di coltivazione cerealicola e produzione di energia elettrica con digestione anaerobica di biomasse vegetali;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene presentata dalla Società per una attività esistente, richiedendo di ottenere il titolo abilitativo in merito allo scarico delle acque reflue domestiche in subirrigazione, in quanto l'autorizzazione risulta scaduta, dichiarando il "proseguimento senza modifiche" per le emissioni in atmosfera e l'impatto acustico;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a

norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35” e, in particolare, l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013, che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

VISTI:

il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

il D.Lgs 183/2017;

la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95;

VISTE le modifiche che il D.Lgs 183/2017 ha apportato al D.Lgs 152/06 e in particolare l'aggiornamento dell'elenco degli impianti e delle attività in deroga di cui all’art. 272, comma 1, Elenco di cui alla Parte I, dell’allegato IV, alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.) e nello specifico del punto ff): “Impianti di

combustione alimentati, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'Allegato X alla Parte Quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 1 MW" (e non più 3 MW);

VISTE altresì:

la Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";

PRESO ATTO che fino alla data di rilascio della presente autorizzazione, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

- Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal D.P.R. n. 227/11 ricompresi negli atti del Comune di Ferrara: atto n. 48159 del 12.06.2013, che richiama l'atto n. 12013 del 27.12.2010;

DATO ATTO che con il presente provvedimento, vengono sostituiti, dalla data di rilascio, tutti i titoli abilitativi in materia ambientale ricompresi negli atti sopra citati;

VISTA la nota del Comune di Ferrara-Servizio Ambiente, Prot. n. 137175/2019/2019 del 05.11.2019, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2019/171030 del 06.11.2019, con la quale esprime il proprio Nulla Osta, con prescrizioni, in merito allo scarico delle acque reflue domestiche in sub irrigazione e alla

matrice rumore, considerato che: si dichiara il rispetto dei limiti di rumore, la zona non è servita da pubblica fognatura, la sub irrigazione è stata dimensionata con 20 metri per 2 AE;

VISTA la "Relazione tecnica" Arpae, Prot. n. PG/2019/185184 del 02.12.2019, con la quale *prende atto della proposta della Ditta di utilizzare totalmente le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, corrispondenti a mq. 8400, cioè le acque di prima e seconda pioggia, nel processo della propria attività, escludendo ogni possibilità di scarico, così come riportato all'art. 74, comma 1, lett. ff) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Nella stessa nota si precisa che la vasca di laminazione, fino ad oggi utilizzata come cassa di espansione delle acque meteoriche di seconda pioggia, che costituisce attualmente la regolazione della portata in uscita per l'invarianza idraulica, non potrà più essere utilizzata come volume di contenimento per far fronte ad eventi piovosi particolarmente intensi, in quanto le acque meteoriche derivanti dal dilavamento di questa tipologia di attività, sono contaminate/sporche e devono essere stoccate in vasche impermeabilizzate, diversamente potrebbero causare un inquinamento del suolo e della falda. Inoltre, considerato l'utilizzo del fossato perimetrale esclusivamente come cassa di espansione delle acque meteoriche di seconda pioggia, non potendo più essere utilizzato per tale scopo per i motivi su indicati, si propone la sua totale chiusura;*

VISTO che nella Relazione sopra citata, Arpae, relativamente all'emissione in atmosfera derivante dal cogeneratore a biogas (potenza paria a 2,462 MWt), conferma quanto già espresso nella valutazione del 21.01.2019-Prot. n. PG/2019/10102, in cui, in particolare, vengono confermati i limiti già autorizzati, evidenziando la necessità di adeguamento da parte della Ditta, nei tempi stabiliti, alle disposizioni dei commi 5 e 6 dell'art. 273 bis del D.Lgs 152/06, come aggiornato dal D.Lgs 183/2017;

VISTA la nota Arpae Prot. n. PG/2019/193244 del 17.12.2019 di richiesta integrazioni in merito a una soluzione alternativa all'utilizzo della vasca di laminazione/fossato perimetrale, da impiegare per lo stoccaggio delle acque meteoriche, in caso di eventi piovosi particolarmente intensi;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Ferrara del 18.12.2019, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2019/195771 del 20.12.2019, di *sospensione del termine di conclusione del procedimento* per la richiesta di integrazioni sopra citata;

VISTA la relazione tecnica integrativa trasmessa dalla Società Agricola Pascolone S.r.l., acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2020/6504 del 16.01.2020, nella quale, in particolare, dichiara la non necessità di utilizzare la vasca/fossato di laminazione, in quanto già i volumi esistenti e disponibili della vasca di prima pioggia, della vasca di carico e dei digestori primari, sono ampiamente sufficienti per assorbire un evento di picco;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che con D.D.G. n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae), istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con D.G.R. della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 70/2018;

DATO ATTO che con D.D.G. n. 102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/13, è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Ferrara alla Ditta **SOCIETA' AGRICOLA PASCOLONE S.r.l.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Vicenza (VI), Via Contrà Porti n. 21 ed impianto nel Comune di Ferrara (FE), Via Pascolone snc, codice fiscale n. 01848830384, per l'esercizio dell'attività di **coltivazione cerealicola e produzione di energia elettrica con digestione anaerobica di biomasse vegetali**.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo tramite sub irrigazione, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato è quello delle acque reflue domestiche che recapita sul suolo tramite sub-irrigazione, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** Tavola "AUA 2";
2. La rete fognaria deve corrispondere a quella schematizzata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** Tavola "AUA 2";
3. **Non deve essere più presente lo scarico nel "canale di laminazione acque meteoriche"**, come indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** Tavola "AUA 2".

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. L'emissione autorizzata, derivante dal cogeneratore, è ammessa nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni di seguito indicati:

EMISSIONI	COMBUSTIONE BIOGAS
Portata (Nm ³ /h)	3.700
Durata (h/giorno)	24

Inquinanti (mg/Nm³)

NOX	430
CO	430
COV (espressi come C-Organico totale), escluso il metano	100
Materiale particolare	5
Composti del Cloro come HCl	10
Sistema di abbattimento	Catalizzatore

	urea/ammoniaca
--	----------------

2. I valori limite indicati si intendono normalizzati ad una temperatura dei fumi di 273°K e una pressione di 101,3 KPa sul gas secco. Percentuale O2 di riferimento: 5%;
3. La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli all'emissione derivante dal cogeneratore con **frequenza almeno annuale**, per la verifica di tutti i parametri autorizzati. I risultati del primo autocontrollo, che dovrà essere effettuato entro tre mesi dal rilascio del presente atto da parte del SUAP del Comune di Ferrara, devono essere trasmessi all'Arpae di Ferrara e al Comune di Ferrara, mentre i risultati degli autocontrolli successivi, devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo;
4. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
5. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
6. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**;

7. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
8. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
9. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento;
10. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;

11. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco e l'Arpae. che dispongono i provvedimenti necessari;
12. Relativamente all'emissione derivante dalla torcia di emergenza e ricadente nell'ambito di applicazione di quanto disposto dall'art. 272, comma 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., la Ditta deve dotarsi di apposito registro vidimato da Arpae ove annotare gli eventi di attivazione della stessa, compresa la durata dei singoli eventi e la loro causa, nonché ogni altra situazione di malfunzionamento/emergenza che abbia ricadute ambientali, Tale registro deve essere tenuto presso l'impianto, sempre aggiornato e a disposizione degli enti di controllo;
13. Il biogas prodotto deve rispettare le caratteristiche previste dal D.Lgs 152/06 e s.m.i., in particolare deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. ed esente da condensa e residui solidi;
14. La Ditta deve continuare ad eseguire un autocontrollo annuale sulle caratteristiche del biogas analizzando i seguenti parametri: Portata, CH₄, H₂S, CO₂, O₂, N₂, H₂, Polveri totali, i cui esiti dovranno essere tenuti a disposizione dell'Organo di Controllo. Dovrà inoltre essere annotata (anche su supporto informatico) la quantità di biogas prodotto rapportato alla biomassa trattata, sulla base di tali dati la Ditta dovrà redigere annualmente apposita relazione tecnica sul bilancio ambientale dell'attività da inviare all'Arpae-Servizio Territoriale e all'Azienda USL per le valutazioni di competenza;
15. Per quanto riguarda le eventuali emissioni diffuse, la Ditta deve eseguire un piano di autocontrollo all'anno sulle immissioni generate in prossimità del perimetro industriale, secondo la direzione del vento (sottovento) presente in quel momento.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;

Nell'eventualità dovessero pervenire segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Il presente provvedimento, sostituisce, dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Ferrara, i titoli abilitativi in materia ambientale contenuti nell'atto del Comune di Ferrara: atto n. 48159 del 12.06.2013, che richiama l'atto n. 12013 del 27.12.2010, riguardanti:

- Emissioni in atmosfera
- Nulla Osta impatto acustico

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2, del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara e al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

firmato digitalmente
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa. Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.